



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino

Ufficio 6° ruolo e pensioni - Via Coazze n. 18 10138 Torino

Prot. n. 1531
Circolare n.117

Torino, 22 febbraio 2012

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
Torino e provincia

E,p.c. AL MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato
Via Grandis n. 14
10121 TORINO

OGGETTO: Provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica – applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 27/7/2011 n. 171.

Si fa seguito alla circolare prot. 568 prot. 20862 del 29/9/2011 e si comunica che alla luce di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27/7/2011 n. 171, nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica **a qualsiasi proficuo lavoro**, l'amministrazione, previa comunicazione all'interessato, **risolve il rapporto di lavoro entro 30 giorni dal ricevimento** del verbale di accertamento medico.

Tanto premesso, come già avviene per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, anche per i docenti della scuola secondaria di 2° grado e per il personale ATA i provvedimenti **di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica** dovranno essere emessi senza l'acquisizione del parere del Consiglio nazionale del MIUR e del consiglio di amministrazione.

Nei casi di specie nel modello 3 allegato alla circolare n. 263 del 24/5/2004 in sostituzione della dicitura : “VISTO il parere espresso dal Consiglio Scolastico Provinciale o Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o Consiglio d'Amministrazione nella seduta del _____” dovrà essere indicato l'art. 8 del D.P.R. 27/7/2011 N. 171.

Per Il personale docente delle scuole secondarie di 2° grado e per il personale ATA permane l'obbligo dell'acquisizione del parere degli organi collegiali sopra citati per l'adozione dei restanti provvedimenti (risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza ed i provvedimenti di proroga del periodo di prova per esito negativo, di restituzione al ruolo di provenienza e di risoluzione per rapporto di lavoro per mancato superamento del 2° anno del periodo di prova (art. 539 del D.L.vo 297/1994).

La presente circolare è stata concordata con il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino.

Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni impartite .

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro MILITERNO